



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BRESCIA - SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brescia ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 335/2016 R.G. promossa

Da:

con l'avv. GUARISO ALBERTO

RICORRENTE

contro:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE con l'avv. CALIO'
MARINCOLA SCULCO ANGELA

CONVENUTO

ragioni di fatto e di diritto

1. Con ricorso depositato il 5 febbraio 2016, _____ deduceva: a) di avere lavorato alle dipendenze di _____ i dall'1 ottobre 2012 al 30 aprile 2014; b) di essere stata licenziata l'1 maggio 2014; c) che il 14 maggio 2014 aveva presentato domanda di Aspi (Assicurazione Sociale per l'Impiego); d) che l'Inps aveva rigettato la domanda perché si era recata in Ucraina dal 16 maggio al 6 giugno 2014; e) che il breve soggiorno all'estero non escludeva lo stato di disoccupazione, né la sua immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. La ricorrente



chiedeva, quindi: a) di dichiarare il suo diritto a percepire l'indennità Aspi per il periodo di 12 mesi a partire dal 29 maggio 2014 ovvero per il diverso periodo ritenuto di giustizia; b) di condannare l'Inps al pagamento della somma di euro 4.642,26 o della somma ritenuta di giustizia.

2. Si costituiva l'Inps chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo che la ricorrente non aveva, come invece richiesto dalla Circolare 85/2010, avvertito preventivamente che avrebbe lasciato l'Italia, né comunicato i motivi delle sue assenze, che collocava dal 16 maggio al 6 giugno 2014 e dal 29 ottobre al 15 novembre 2014. In subordine, l'Istituto eccepiva la non indennizzabilità delle giornate non trascorse in Italia.

3. Il ricorso va accolto.

Premesso che pacificamente ricorrono tutti i presupposti per il riconoscimento del diritto all'Aspi in capo alla ricorrente, occorre dare atto che l'Istituto non ha richiamato alcuna specifica norma a fondamento della sua impostazione. Né, d'altronde, risulta che alcuna norma preveda la decadenza dal diritto all'Aspi in caso di espatrio e/o la non indennizzabilità dei periodi trascorsi all'estero. Neppure, infine, viene in rilievo nel caso di specie la Circolare n. 85/2010, la quale impone determinati adempimenti non al fine del riconoscimento del diritto, ma per consentire ed agevolare forme di collaborazione tra gli Stati comunitari ai sensi del Regolamento Ce n. 883 del 29 aprile 2004.

Anzi, si ritiene che conferma della fondatezza del ricorso sia rinvenibile nel messaggio Hermes n. 367/2009 richiamato dallo stesso Istituto, secondo il quale *“nel caso in cui il lavoratore soggiorni all'estero per turismo, le giornate corrispondenti sono da considerarsi indennizzabili.”* Da ciò si evince che il soggiorno all'estero per turismo non implica né decadenza dal diritto, né esclusione dell'indennizzo per i giorni trascorsi fuori dall'Italia. Ebbene, si ritiene che i medesimi principi siano applicabili alla fattispecie, laddove si discute di uno o due brevi soggiorni nel paese d'origine della ricorrente del tutto paragonabili a soggiorni per turismo sia perché limitati nel tempo (una ventina di giorni ciascuno), sia perché compatibili con un pronto rientro della lavoratrice in Italia e quindi con la sua disponibilità al lavoro.

4. L'assenza di precedenti specifici giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.



P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa,

- 1) dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennità Aspi per il periodo di 12 mesi a partire dal 29 maggio 2014;
- b) condanna l'Inps al pagamento della somma di euro 4.642,26, oltre accessori di legge;
- 2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Brescia, 25 novembre 2016.

Il giudice
Laura Corazza

